



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## CACCIA E PESCA

Determinazione N. 656 / 2016

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL CENSIMENTO PRIMAVERILE DI FAUNA SELVATICA STANZIALE ANCHE CON L'UTILIZZO DEL FARO ALL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. VE3.**

Il dirigente

**Visti:**

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia;
- ii. la Legge n. 157/92 e la L.R. del Veneto n. 50/93 che dettano norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, attribuendo le relative competenze anche alle Province;
- iii. l'art. 9, c. 2, lett. m) della L.R. n. 50/93 che stabilisce che le Province effettuino programmi di immissione di fauna selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in sovrannumero all'interno di ambiti faunistici;
- iv. l'art. 14, c. 8, della L.R. n. 50/93 che stabilisce il divieto di detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia competente;
- v. l'art. 21 della L.R. n. 50/93 che definisce l'Ambito Territoriale di Caccia quale struttura associativa senza fini di lucro con scopi anche di gestione della fauna selvatica;
- vi. la L.R. del Veneto n. 1/2007 con la quale è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio della Regione Veneto per il periodo 2007/2012;
- vii. l'art. 1 della L.R. del Veneto n. 3/2016 con il quale è stato prorogato fino al 10.02.2017 il periodo di vigenza del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui al punto precedente;
- viii. i capitoli 10 e 11 del Piano Faunistico Venatorio Provinciale approvato con deliberazione consiliare 51 del 12.06.2003, così come modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.11.2007 e con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 del 02.08.2011, nei quali vengono riportati gli indirizzi gestionali per la fauna selvatica stanziale oggetto di attività venatoria e per i programmi di immissione della fauna selvatica stanziale proveniente da cattura nelle Zone di Ripopolamento e Cattura che prevedono, tra le altre azioni, lo svolgimento di censimenti autunnali e primaverili da parte degli Ambiti Territoriali di Caccia;

**premesse** che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;

- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

**visto** lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

**richiamata** la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)”;

**visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
  - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con disposizione di servizio n. 3/2016 ha indicato il responsabile del presente procedimento;

**considerato** che in attuazione del suddetto Piano Faunistico Venatorio Provinciale, si intende procedere anche per la stagione 2016 al censimento della fauna selvatica stanziale, in quanto la conoscenza della reale consistenza della stessa risulta il principale elemento ai fini della predisposizione, da parte di ciascun A.T.C. provinciale, di un proprio piano di prelievo venatorio finalizzato “alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza” (allegato A alla citata L.R. 1/2007, titolo 1, art. 5, c. 7, lett. a);

**vista** l'istanza prot. 13/2016 del 26/02/2016, acquisita al prot. n. 17130 del 29/02/2016, con la quale il Presidente dell'A.T.C. n. VE3 chiede il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare censimenti primaverili di fauna selvatica stanziale, nel periodo dal 01/03/2016 al 31/03/2016, anche con l'utilizzo di fonti luminose, per i signori Grendene Remo, Carraro Daniele, Lovato Nicola, Dal Bianco Ruggero, Rigo Giacinto, Maso Mario e Simionato Ivano, all'interno del Centro Pubblico di Produzione della Fauna Selvatica denominato Zuccarello e delle Zone di Ripopolamento e Cattura denominate Lughetto, Premaore, Correggio, Rossi, Veronese, Leon d'Oro, ricadenti nel territorio di competenza dell'A.T.C. n.VE3;

**dato atto** che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso nonché l'economicità dell'azione amministrativa, in considerazione del fatto che l'istanza dell'interessato è pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal presente provvedimento;

**dato atto** che il procedimento si è concluso nel termine di 2 giorni, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

**ritenuto** che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

#### **DETERMINA**

- 1) di autorizzare le seguenti persone ad effettuare i censimenti primaverili di fauna selvatica stanziale per conto dell'A.T.C. n. VE3 fino al 31/03/2016, anche con l'utilizzo di fonti luminose: Dal Bianco Ruggero, Grendene Remo, Carraro Daniele, Lovato Nicola, Rigo Giacinto, Maso Mario e Simionato Ivano;
- 2) di stabilire che i censimenti di cui al punto precedente potranno essere effettuati all'interno del Centro Pubblico di Produzione della Fauna Selvatica denominato Zuccarello e delle Zone di Ripopolamento e Cattura denominate Lughetto, Premaore, Correggio, Rossi, Veronese, Leon d'Oro, ricadenti nel territorio di competenza dell'A.T.C. n. VE3;
- 3) di prescrivere che le date dei censimenti dovranno essere comunicate via fax o via e-mail ai Servizi Caccia e Pesca (fax: 0419651626; [caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it](mailto:caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it)) e Polizia locale della Città metropolitana di Venezia (fax: 0412586131; [polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it](mailto:polizia.provinciale@cittametropolitana.ve.it)), con almeno 96 ore di anticipo;
- 4) di prescrivere che il Presidente del Comitato Direttivo dell'A.T.C. n. VE3, al termine delle attività autorizzate, dovrà trasmettere copia dei risultati ottenuti al Servizio Caccia e Pesca.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso gerarchico improprio alla Giunta Regionale del Veneto entro 30 giorni in conformità all'art. 37 della L.R. n. 50/93, ovvero con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

**IL DIRIGENTE  
PAOLO GABBI**

atto firmato digitalmente